





## OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI PORTI DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETA PER L'ANNO 2018. CIG N. 722475479A

## Risposte ai quesiti posti a questa Società del 20.10.2017

**Domanda:** si chiede conferma che l'importo da versare per l'ANAC è di € 80,00 (e non € 140,00 come scritto nel disciplinare di gara);

<u>Risposta:</u> essendo il valore dell'appalto di € 2.100.000,00, si conferma che l'importo da versare per l'ANAC è di € 140,00 come stabilito nella delibera n. 1377 del 21.12.2016 emanata dall'ANAC.

<u>**Domanda:**</u> si chiede se la certificazione ISO 9001 E 14001 sono cumulabili per quanto riguarda la riduzione della garanzia provvisoria;

<u>Risposta:</u> relativamente alla riduzione della garanzia provvisoria le certificazioni ISO 9001 e 14001 sono cumulabili secondo quanto previsto nell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

**Domanda:** si chiede se per quanto riguarda la fatturazione può andare bene quanto segue: i nostri sistemi ci permettono di raggruppare le fatture solamente per stessa tensione e per uso, quindi ogni porto riceverebbe mensilmente 3 fatture (1 per le BT, 1 per le MT e 1 per le illuminazioni pubbliche);

<u>Risposta:</u> per questioni amministrative la nostra Società preferirebbe ricevere una fattura per ogni singolo Porto, tuttavia è consentita anche la fatturazione come sopra specificata.

Domanda: Art. 13 del CSA – documentazione della fatturazione.

Nella previsione dell'articolo si riporta che i documenti di fatturazione dovranno pervenire entro il giorno 20 del mese successivo a quello di fatturazione. Si chiede che tale termine possa essere posticipato per maggior sicurezza "entro il termine del mese successivo a quello di fatturazione" in quanto le società di distribuzione di competenza, titolari del dato di lettura dei contatori e tenuti alla trasmissione degli stessi alle società di vendita per la fatturazione al cliente finale, solitamente trasmettono tali dati nell'ultima decade del mese successivo a quello di competenza dei consumi. In







caso contrario si genererebbe ogni mese un meccanismo di fatturazione in acconto/conguaglio che non porterebbe beneficio amministrativo né al fornitore, né al cliente finale. In estrema ratio si chiede perlomeno di togliere la frase "pena sospensione dei pagamenti", in quanto il mancato rispetto del termine del giorno 20 del mese successivo a quello di fatturazione (da voi previsto) non può essere imputato alle società di vendita;

<u>Risposta:</u> per questioni amministrative siamo a confermare che i documenti relativi alla fatturazione dovranno pervenire entro il giorno 20 del mese successivo a quello di fatturazione e comunque compresa almeno fino al giorno 30 del mese. Tuttavia si esclude qualsiasi penale prevista nell'art. 13 del capitolato d'oneri relativa alla sospensione dei pagamenti.

**Domanda:** si chiede chiarimenti circa il CAPO 8 del Disciplinare che dice "La mancanza, l'incompletezza o le irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai Concorrenti, comportano il pagamento della sanzione pecuniaria pari ad € 2.100,00";

Risposta: in effetti per la mancanza, l'incompletezza o le irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai Concorrenti si applica l'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 dove, a seguito della modifica entrata in vigore dal 20.05.2017, non è più prevista la sanzione pecuniaria. Tuttavia resta intesa l'esclusione dalla gara qualora il concorrente che si avvale del soccorso istruttorio ai sensi del suddetto articolo non rispetti il termine dato dalla stazione appaltante per la regolarizzazione della documentazione richiesta.

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Enrico Maria Arcadi

Darsena Romana, 2 00053 Civitavecchia - Roma - Italy